

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
F.to GILETTA Pierangelo

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21.10.2016 all'Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Genola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Genola, 21.10.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe



COPIA

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27

Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: Servizio gestione casa di riposo Giovanni XXIII. Variante. Provvedimenti.

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTUNO del mese di LUGLIO, alle ore 21,00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME	PRESENTI	ASSENTI
BIONDI Stefano	X	
ORIGLIA Davide	X	
GASTALDI Flavio	X	
ABRATE Enrico		X
AIMETTA Pietro	X	
CANALE Paolo	X	
DOMPE' Marilena		X
PETTE' Anna Maria	X	
MORELLI Alessandro		X
CRAVERO Ambrogio	X	
DAVICO Roberto	X	
	8	3

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO Matteo.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune è proprietario dell'immobile adibito a residenza per gli anziani, denominata "GIOVANNI XXIII";
- Il "Soggiorno Anziani Giovanni XXIII" è struttura accreditata per n.30 posti R.A.F. di cui titolare è il Comune di Genola, il quale detiene Autorizzazione al Funzionamento e Accredamenti provvisorio, così come da deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN1 n.128 in data 07/03/2011, prorogati con deliberazione del Direttore Amministrativo n.66 del 23/02/2012;
- La Regione Piemonte con D.D. del 10 novembre 2010 n. 864, pubblicata sul B.U.R.P. n.3 del 20/01/2011, relativamente al procedimento di verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i., ha dato parere favorevole all'ampliamento della struttura socio-sanitaria "Casa di Riposo Giovanni XXIII", per la realizzazione di ulteriori 30 posti letto per Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.);
- con la D.G.R. 30 luglio 2012 n.45-4248 le tipologie R.A.F. e R.S.A. sono state uniformate come unica tipologia strutturale Residenziale Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani non autosufficienti.
- Con Deliberazione del Direttore Generale n.255 del 24/06/2013 è stata autorizzata la riconversione di un nucleo di 30 posti letto R.A.F. in 30 posti letto R.S.A. come da D.G.R. 45-4248 del 30/07/2012.
- è stato acquisito parere favorevole di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. (D.D. 864/DB2006 del 10.11.2010) della struttura in argomento per n. 60 posti letto;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 5 del 16.04.2014, il Consiglio Comunale, in considerazione della necessità di affidare la concessione del servizio socio assistenziale con lavori accessori di ristrutturazione, adeguamento e ampliamento, ritenendo che 48 posti costituissero un numero congruo rispetto alla potenzialità ricettiva del Comune di Genola e del territorio interessato, ha stabilito, *ex ceteris*, di procedere alla suddetta concessione per un totale di 48 posti a fronte dei 60 autorizzati e potenzialmente utilizzabili;

RICORDATO CHE:

- con Determinazione del Segretario Comunale n.37 in data 21/05/2014 è stata indetta procedura informale per l'affidamento della concessione dei servizi in argomento, per un periodo di gestione pari ad anni 40, e che tale procedura è stata dichiarata deserta con Determinazione del Segretario Comunale n. 74 in data 25/09/2014, e che con il medesimo provvedimento è stato approvato nuovo avviso informativo integrale di ricerca di mercato per l'affidamento della concessione dei servizi in argomento;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 18/12/2014 si è stabilito di consentire l'aumento della durata della concessione da 40 a 50 anni;
- infine, con determinazione del Segretario Comunale n. 23 in data 27 marzo 2015, il Comune di Genola ha approvato l'aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'Associazione Temporanea di Imprese VALDOCCO-FANTINO, e che l'affidamento è avvenuto con contratto a rogito Segretario Comunale di Genola n. repertorio 519 del 20.05.2015;

EVIDENZIATO CHE:

- nel contratto di concessione, all'art. 17, è stata prevista la possibilità di procedere a variazione delle condizioni contrattuali, stabilendo che "ogni variazione delle condizioni contrattuali, sopravvenuta successivamente alla stipula del presente contratto, in sede di esecuzione del medesimo, determinata da modifiche della normativa in materia, ovvero da **esigenze di organizzazione del Servizio anche in relazione all'utenza**, deve essere concordata per iscritto tra le parti";
- nell'accingersi all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione adeguamento e ampliamento, il concessionario ha preso atto, come evidenziato nel progetto posto a base di gara, della possibilità di procedere alla realizzazione di una struttura contenente 60 posti, come autorizzati dalla Regione Piemonte con D.D. 864/2010, ritenendo che tale soluzione sia fattibile tecnicamente e sostenibile economicamente, a differenza di quanto ritenuto e stabilito la precedente propria deliberazione n. 5/2014, e che tale esigenza è stata sottoposta a questa amministrazione con richiesta di variante, depositata in Comune in data 3.11.2015, al n. di prot. 2777;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 in data 27.11.2015, con la quale si esprimeva parere favorevole di massima all'accoglimento della proposta, rinviando ogni decisione a un ulteriore approfondimento;

CONSTATATO che la soluzione di limitare i posti a soli 48, nonostante le autorizzazioni della Regione Piemonte per 60 posti, è stata assunta senza una preventiva analisi della domanda del servizio nella popolazione interessata, e che la realizzazione dei posti originariamente previsti e autorizzati sia più conforme all'interesse pubblico, e in particolare della comunità locale;

RITENUTO, quindi, che tale proposta sia accoglibile sia sotto il profilo dell'opportunità che di quello della legittimità, in quanto:

- in relazione all'opportunità: la proposta è migliorativa per l'utenza, in quanto consente di rendere un servizio di primario interesse pubblico a un numero maggiore di utenti, consentendo altresì una maggiorazione del canone a vantaggio dell'Amministrazione;
- in relazione alla legittimità: la possibilità di procedere alla variazione delle condizioni contrattuali è, come detto, espressamente previsto nel contratto di concessione e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- si perviene a un riallineamento della concessione del servizio con il provvedimento autorizzativo della Regione Piemonte, evitando un grave pregiudizio alla comunità locale, la quale perderebbe dodici posti, che verrebbero riallocati in altre sedi;

RITENUTO che la variante in argomento dovrà comportare conseguentemente la variazione del Piano Economico Finanziario, con necessario e proporzionale aumento del canone a favore del Comune, ferma restando la durata del periodo di concessione;

VISTO il progetto di variante allegato all'istanza n. prot. 2777 in data 3 novembre 2015, presentato dalla Coop. Valdocco;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere e) ed l), secondo le quali il Consiglio ha competenza in ordine alla concessione di pubblici servizi ed appalti e concessioni, in relazione agli atti fondamentali del procedimento amministrativo;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto delle premesse, che formano parte integrante del deliberato;

Di stabilire, in modifica, sul punto, a quanto stabilito nella propria precedente deliberazione n. 5 del 16.04.2014, che la concessione dei servizi socio assistenziali, assistenza infermieristica, riabilitazione psico-fisica, supporto psicologico, ristorazione-mensa, lavanderia, stireria e guardaroba, pulizia e sanificazione, parrucchiere-barbiere, assistenza tutelare alla persona, animazione e terapia occupazionale, attività manutentive, fornitura di arredo, direzione e coordinamento, amministrazione, segreteria e portineria presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) "Giovanni XXIII" ubicata in Genola, piazza Papa Giovanni XXIII n.1, comprensiva anche della realizzazione dei lavori accessori di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento della casa di riposo, abbia a oggetto 60 posti, per i motivi di cui in premessa;

Di procedere, per l'effetto, all'accoglimento della richiesta di aumento del numero di posti letto da 48 a 60 relativi alla concessione in argomento, di cui al contratto a rogito Segretario Comunale di Genola n. repertorio 519 del 20.05.2015;

Di dare atto che la concessione avrà ad oggetto 60 posti, secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo della Regione Piemonte - D.D. 864/DB2006 del 10.11.2010;

Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto di variante presentato, in modifica del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02.05.2014, unitamente al piano economico finanziario derivante dalla variante descritta, in variante del Piano economico - finanziario presentato in sede di offerta, nonché del relativo schema di atto di sottomissione contrattuale;

Di incaricare i responsabili dei servizi interessati per la predisposizione degli atti ulteriori e connessi al presente deliberato.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134/4 del D.Lgs. n.267/2000.